Data di vigenza
05/03/2022 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 2 marzo 2022 , n. 2 .

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche").

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 04/03/2022

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 30/2000)

1. All' articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche") sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

" 1. Oltre ai compiti espressamente attribuiti da specifiche disposizioni normative, l'Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni: ";

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

" b) analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economica-produttiva e sulle trasformazioni socio-demografico-territoriali dell'Umbria; ";

c) al comma 4 le parole: " dal Presidente " sono sostituite dalle seguenti: " dall'Amministratore Unico ";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

" 5. L'Agenzia opera sulla base del programma triennale di attività nel quale sono individuate le linee strategiche di ricerca. ".

Art. 2
(Modifiche e integrazioni all' articolo 3 della l.r. 30/2000)

1. All' articolo 3 della l.r. 30/2000 il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. L'Agenzia svolge attività di ricerca anche in ambiti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 2, su committenza pubblica e privata, dietro compenso, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della concorrenza.

2 bis. L'Agenzia promuove convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel campo della ricerca e della formazione, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi stabiliti all'articolo 2. ".

Art. 3
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 30/2000)

1. All' articolo 4 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 30/2000)

1. L' articolo 6 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'Amministratore Unico;

b) il Comitato scientifico;

c) il Revisore dei conti. ".

Art. 5
(Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 30/2000)

1. L' articolo 7 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 7

(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, inosservanza non perseguimento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:

a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il Comitato scientifico;

c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;

d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e) predispone il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;

f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;

g) approva i regolamenti dell'Agenzia;

h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;

i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi. ".

Art. 6
(Sostituzione dell' articolo 8 della l.r. 30/2000)

1. L' articolo 8 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 8

(Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico, di seguito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Amministratore Unico che svolge le funzioni di Presidente e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un qualificato profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici,

socio-antropologici, politico-giuridici e politico-sociali, nominati dall'Amministratore Unico entro trenta giorni dal suo insediamento.

2. Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale.

3. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nell'elaborazione del programma triennale di attività dell'Agenzia e dei singoli programmi di ricerca e si riunisce di norma con cadenza semestrale. ".

Art. 7
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 30/2000)

1. L' articolo 9 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 9

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

b) approva il programma triennale di attività previsto all'articolo 2, comma 5, nonché ogni aggiornamento dello stesso;

c) approva la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia. ".

Art. 8
(Modifiche all' articolo 10 della l.r. 30/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

" 1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della L.r. 11/1995 , tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. ".

Art. 9
(Integrazione dell' articolo 12 della l.r. 30/2000)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 30/2000 è aggiunto il seguente:

" 5 bis. Per l'attuazione dei programmi di ricerca e delle indagini conoscitive, l'Agenzia può stipulare convenzioni con università o con altri enti di ricerca pubblici o privati, anche per attivare, con risorse proprie o in cofinanziamento con soggetti pubblici o privati, incarichi e forme di collaborazione con soggetti terzi per finalità di studio e ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali. ".

Art. 10
(Sostituzione dell' articolo 13 della l.r. 30/2000)

1. L' articolo 13 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 13

(Indennità)

1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

2. Ai componenti del Comitato scientifico, escluso l'Amministratore Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta, di euro 100,00, al lordo delle ritenute di legge.

3. Al Revisore dei conti spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore Unico. ".

Art. 11
(Sostituzione dell' articolo 15 della l.r. 30/2000)

1. L' articolo 15 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 15

(Norma finanziaria)

1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia Umbria Ricerche con le risorse previste annualmente nel Bilancio regionale di previsione alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" , Titolo 1, quantificate per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 in euro 500.000,00. ".

Art. 12
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 14 della L.r. 30/2000 sono abrogati.

Art. 13
(Norma finale)

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la costituzione degli organi dell'Agenzia di cui all' articolo 6, comma 1 , lettere a) e c) della L.r. 30/2000 , come sostituito dalla presente legge, sono avviati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Commissario straordinario dell'Agenzia, nominato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche) resta in carica fino al 30 giugno 2022 e comunque non oltre la nomina dell'Amministratore Unico, il quale, con l'insediamento, acquisisce l'inventario aggiornato dei beni patrimoniali e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

3. Il Revisore dei conti dell'Agenzia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge opera fino alla nomina del nuovo Revisore ai sensi dell' articolo 10 della L.r. 30/2000 , come modificato dalla presente legge.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria

Perugia, 2 marzo 2022

Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30
Testo aggiornato al 01/01/2022

Date di vigenza

22/04/2000 articolo 4 vigente	Vedere documento vigente dal 22/04/2000
01/06/2007 vigente	Vedere documento vigente dal 01/06/2007
29/03/2008 vigente	Vedere documento vigente dal 29/03/2008
01/01/2015 vigente	Vedere documento vigente dal 01/01/2015
01/01/2022 vigente	Vedere documento vigente dal 01/01/2022

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità

1. Il sistema, ai sensi dell' articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale , l'Agenzia regionale unitaria per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata " Agenzia Umbria ricerca", di seguito agenzia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria.

ARTICOLO 2
Funzioni

1. [ ] [4] Oltre ai compiti espressamente attribuiti da specifiche disposizioni normative, l'Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni:[5]

a) raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche, sociali e territoriali;

[b)] [6]

c) analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economica regionale, sulle trasformazioni socio demografici territoriali dell'Umbria;

d) predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell'elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, nonchè dei dati utili alla valutazione e verifica degli effetti delle politiche stesse pertinite, in riferimento ed ex - post ; [ ] [8]

[b) -bis] elaborazione e gestione di banche dati e/o progetti diffusi della Giunta regionale, eventi promuovente carattere sperimentale e innovativo, connessi con le funzioni dell'Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. [10]

2. L'Agenzia opera per regionali annuale sull'andamento economico - sociale della regione, anche articolato per ambiti territoriali sub - regionali.

3. L'Agenzia promuove forme di collaborazione e convenzioni operative con ISTAT, anche al fine della svolgimento di ricerche e studi mirati dati in ambito regionale, atti all'implementazione e alla specificazione dei dati territoriali complessivamente acquisiti dalla Regione.

4. Le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 , sono definite [ ] [11] dall'annuale provvedimento [12] dell'Agenzia d'intesa con la Giunta regionale, nell'ambito di un'apposita convenzione.

[5. [13]

1) l'Agenzia opera sulla base del programma triennale di attività nel quale sono individuate le linee strategiche di ricerca. [14]

ARTICOLO 3
Organi [15]

1. L'Amministrazione rupport di collaborazione con gli Enti locali dell'Umbria sulll' amministrazione della base conoscitiva comparativa del dati territoriali di supporto alle scelte di programmazione locale e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale.

[2.] [16]

2. L'Agenzia svolge attività di ricerca anche in ambiti territoriali diversi da quelli di cui all' articolo 2 su commissione pubblica o privata, che comporeno, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della concorrenza. [17]

3bis. L'Agenzia promuove convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti istituzionali e privati nel campo della ricerca e delle formazione, coerenza con le funzioni e gli obiettivi statutari all' articolo 2 ; [18]

ARTICOLO 4
Costituzione degli organi.

1. L'Agenzia provvede:

a) alla rilevazione analitica della banche - dati e della metodologia di acquisizione delle stesse, possibile da Enti, osservatori, società ed agenzie regionali, ove possibile, da analoghi soggetti pubblici e privati, anche ai fini del loro coordinamento;

[b)] [20]

c) a sistema l'archivio regionale dei dati e della ricerche economico - sociali e territoriali.

[2.] [21]

ARTICOLO 5
Pubblicità e diffusione dei dati e delle ricerche.

1. L'Agenzia assicura la pubblicità e la diffusione dei dati raccolti e delle ricerche effettuate, nel rispetto dei vincoli di legge e delle specifiche disposte dall'amministrazione richiedente dei dati o dal committente la ricerca.

[ARTICOLO 6] [22]

ARTICOLO 6 [23]
Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'Amministrazione unica;

b) il Comitato scientifico;

c) il Revisore dei conti.

[24]

[ARTICOLO 7] [25]

ARTICOLO 7
Amministrazione Unica

1. L'Amministrazione Unica dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale medesima, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina della nomina di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature avente elevata competenza e comprovata esperienza maturate in ambiti attinenti alla programmazione economica e finanziaria, anche in ruoli di carica fra le più alte della legislazione, comunque conferiti e/o pari esso revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, inerente violazione di legge, inquisitiflici non pertinenzanto delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all' articolo 2, comma 3 .

2. L'Amministratore Unica è il legale rappresentante dell'agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonchè la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:

a) assumendo la piena responsabilità dell'agenzia;

b) convoca e presiede il Comitato scientifico;

c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'agenzia;

d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e) predispone il programma triennale di attività di cui all' articolo 2, comma 3 , nonchè la relazione annuale sulle attività svolte;

f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;

g) approva i regolamenti dell'Agenzia;

h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;

i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

[26]

[ARTICOLO 8] [27]

ARTICOLO 8
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico, di seguito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Amministratore Unico dell'Agenzia, che lo presiede, e da tre esperti di comprovata fama e riconosciuta esperienza maturate in processi di un qualsiasi profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici, socio-antropologici, politico-giuridici e di programmazione economica dell'Amministratore Unico entro trenta giorni dal suo insediamento.

2. Il Comitato opera con la fine della legislazione regionale.

3. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nell'elaborazione del programma triennale di attività dell'agenzia, nell'individuazione dei progetti di ricerca e si riunisce di norma con cadenza semestrale.

[28]

[ARTICOLO 9] [29]

ARTICOLO 9
Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

b) approva il programma triennale di attività previsto all' articolo 2, comma 3 , nonchè ogni aggiornamento delle stesse;

c) approva la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia.

[30]

ARTICOLO 10
Revisore dei conti.

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della L.r. L.r.11/1995 ha gli scopi nel seguito dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. [31]

2. Il Revisore dei conti esercita il controllo della contabilità e degli atti di gestione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

[ARTICOLO 11] [32]

ARTICOLO 12
Personale.

1. L'Agenzia ha una propria dotazione organica.

2. Il personale dell'Agenzia è assunto:

a) con contratto a tempo indeterminato, per l'assolvimento delle funzioni strettamente d'istituto di cui all' articolo 2, comma 1 ;

b) con contratto a tempo determinato di natura privatistica, per ulteriori attività di studio, ricerca e raccolta dati.

3. L'Agenzia si avvale, inoltre, di personale comandato dalla Regione ove comprese tra le risorse previste nella convenzione di cui all' articolo 2, comma 4 .

4. L'Agenzia per motivate esigenze di carattere tecnico - scientifico, e comunque per attività non riconducibili all' articolo 2, comma 1, lettera a) , può avvalersi di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

5. L'Agenzia per l'assolvimento delle attività amministrative e contabili stipula, di norma, convenzioni con soggetti pubblici o privati.

6. Ivis. Per l'attuazione dei programmi di ricerca e delle indagini conoscitive, l'Agenzia può stipulare convenzioni con università e con altri enti di ricerca pubblici e privati, anche per attivare, con risorse proprie e in collaborazione con soggetti pubblici o privati, incarichi a forme di collaborazione con soggetti terzi per finalità di studio e ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni. [33]

[ARTICOLO 13] [34]

ARTICOLO 13
Indennità

1.All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e l'ritrorsi della spesa effettivamente sostenuta per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, pari calcolato e nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

2. L'organo del Comitato scientifico, escluso l'Amministratore Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta, pari a 100,00 € al lordo delle ritenute di legge.

3. Al Revisore dei conti spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore Unico.

[36]

[ARTICOLO 14] [37]

ARTICOLO 15] [38]
Norme finanziarie

1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia mediante la Regione con le risorse previste annualmente nel Bilancio regionale di previsione alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, quantificate per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 in euro 500.000,00.

[40]

ARTICOLO 16
Norme finale

1. All'entrata in vigore della presente legge gli organi dell'I.R.R.E.S. sono scioli e il presidente assume le funzioni di Amministratore straordinario dell'istituto stesso, svolgendo le funzioni già di competenza del Consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo.

2. Il Comitato di cui all' articolo 8 del presente, di Amministratore straordinario, resta in carica sino alla nomina del Presidente dell'Agenzia, e comunque non oltre il 30 giugno 2000. Entro il termine di tale termine, all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali e alla ricognizione dei rapporti pendenti e fine di consentire il subentro dell'Agenzia nell'attività del soppresso Istituto.

3. L'Agenzia, sulla base della ricognizione di cui al comma 2 , subentra in tutti i rapporti pendenti attivi e passivi dell'I.R.R.E.S.

4. Il commissario straordinario, nominato sull'attività dell'Amministratore straordinario, nella fase transitoria, è assicurato dal Collegio dei revisori dei conti dell'I.R.R.E.S. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 17
Abrogazione.

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

(40) - Legge regionale 13 aprile 1988, n. 35 " Istituzione dell'istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S.";

(41) legge regionale 22 aprile 1988, n. 39 " Provvedimenti spettanti ai componenti degli organi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 35 , istituzione dell'I.R.R.E.S. ";

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 marzo 2000

Note sulla vigenza

(40) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1, comma 1, legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(41) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(42) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 comma 1 lettera b legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(43) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 comma 1 lettera b legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(44) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 comma 1 lettera b legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(45) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 comma 1 lettera b legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(46) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 9 Comma 1 lettera a legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5)

(47) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(48) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5)

(49) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2011, n. 4)

(50) - Integrazione dei: Articolo 21 Comma 2 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4

(51) - Soppressa (testo eliminato dell' articolo 1 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(52) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(53) - Soppressa (testo eliminato dell' articolo 1 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(54) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(55) - Soppressa (testo eliminato dell' articolo 9 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5)

(56) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(57) - Integrazione dei: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2

(58) - Abrogazione dei: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2

(59) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(60) - Abrogazione dei: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2

(61) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(62) - Soppressa (testo eliminato dell' articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(63) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(64) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(65) - Soppressa (testo eliminato dell' articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(66) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(67) - Abrogazione dei: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2

(68) - Abrogazione dei: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2

(69) - Abrogazione dei: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2

(70) - Soppressa (testo eliminato dell' articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(71) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

(72) - Abrogazione dei: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2

(73) - Abrogazione dei: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 29 marzo 2007, n. 5

(74) - Soppressa (testo inserito dell' articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 2 marzo 2022, n. 2)

Note della redazione

- Ai sensi dell' articolo 13 (Norma finale), comma 1 della lr. 2/2022 i procedimenti per la costituzione degli organi dell'Agenzia di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo, sono conclusi entro il termine di cui all' articolo 4 lr. 11/1995. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della lr. 2/2022 il Commissario straordinario dell'Agenzia resta in carica fino al 30 giugno 2022 e comunque non oltre la nomina dell'Amministratore Unico. Si Revisore dei conti dell'Agenzia dovrà pure alla nomina del nuovo revisore.